

STATUTO
CONTENENTE LE NORME SUL FUNZIONAMENTO
della Società "**Leone Film Group S.p.A.**".

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 = La società è per azioni e si denomina "**Leone Film Group S.p.A.**".

Art. 2 = La Società ha sede legale in Comune di Roma.

Art. 3 = La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile una o più volte con decisione dei soci.

Art. 4 = L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

- la produzione, la coproduzione, il doppiaggio, il mixage, la distribuzione, la compravendita, il commercio e/o l'importazione e l'esportazione di films e cortometraggi, l'assunzione di artisti anche in esclusiva, l'organizzazione e la gestione di spettacoli teatrali, nonché tutte le attività connesse con l'industria e l'esercizio di attività cinematografica, televisiva e teatrale in genere. Le attività di cui sopra potranno essere svolte dalla società sia in proprio che per conto di terzi.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario e al T.U. sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1°/9/1993 n.385 e D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche).

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

Art.5 = Il capitale è di € 212.988,00 (euro duecentododicimilanovecentottantotto virgola zero zero), diviso in numero 14.199.199 (quattordicimilionicentonovantanovecentonovantanove) azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziaria di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni regolamentari e di legge tempo per tempo vigenti.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 26 marzo 2018 ha deliberato:

1) di approvare la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, per un ammontare massimo di € 30.000.000,00 (euro trentamiliardi e zero centesimi), mediante emissione di massime n.7.000.000 (numero settemilioni) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Art. 2441, quinto comma, del



Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di "investitori qualificati", come definiti ai sensi dell'Art. 34-ter, primo comma, lett. b) del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**") e a "investitori istituzionali" all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), e pertanto senza pubblicazione di un prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione di cui al richiamato Art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (il "**Primo Aumento di Capitale**");

2) di procedere al collocamento delle azioni rinvenienti dal Primo Aumento di Capitale Sociale attraverso un processo di c.d. accelerated bookbuilding, ovvero ad un collocamento che prevede tipicamente la presenza di uno o più intermediari finanziari che sollecitino e raccolgano ordini di acquisto da parte di investitori qualificati in un breve arco temporale;

3) di fissare nel 31 dicembre 2018 il termine ultimo per dare esecuzione al Primo Aumento di Capitale e di stabilire, ai sensi dell'Art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che il Primo Aumento di Capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;

4) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non potrà in ogni caso essere inferiore - pro quota - al patrimonio netto della Società derivante dalla Situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere, nei limiti sopra riportati, per: (i) definire, nell'imminenza del collocamento, l'ammontare definitivo del Primo Aumento di Capitale; (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub i) - il numero delle azioni di nuova emissione ed il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori nell'ambito del collocamento, della quantità della domanda ricevuta nel periodo di offerta, dei risultati raggiunti dalla Società e delle sue prospettive; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di approvazione del Primo Aumento di Capitale;

6) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione del Primo Aumento di Capitale deliberato; (b) adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, fra cui provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (c) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare



presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale; (d) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 26 marzo 2018 ha deliberato:

- 1) di approvare la proposta di un secondo aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, anche tramite compensazione di crediti di cui appresso, in via scindibile, in una o più tranches, per un ammontare massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi) mediante emissione di massime n.150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte del Sig. Paolo Genovese, già azionista della Società (il **"Secondo Aumento di Capitale"**);
- 2) di dare atto che il Secondo Aumento di Capitale trova la principale motivazione nell'adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo quadro sottoscritto tra la Società e il Sig. Paolo Genovese in data 28 febbraio 2017 (il **"Accordo Quadro"**); in particolare, l'Accordo Quadro prevede che la Società corrisponda al Sig. Paolo Genovese, in diverse tranches, un corrispettivo parte in denaro e parte in azioni proprie della Società medesima (complessivamente n.422.805 azioni, di cui la prima tranche costituita da n.140.935 già cedute). Più nel dettaglio, con riferimento alla porzione del corrispettivo da corrispondersi in azioni proprie (il **"Corrispettivo in Azioni"**), ai sensi dell'Accordo Quadro, qualora alla data di scadenza della corresponsione della seconda tranche (n.281.870 azioni) di detto Corrispettivo in Azioni, e cioè il 30 giugno 2018, la Società non avesse in portafoglio la disponibilità dell'intero numero di azioni proprie da trasferire, la Società dovrà trasferire al Sig. Paolo Genovese le azioni proprie effettivamente in portafoglio, mentre, riguardo al numero di azioni non disponibili rispetto al totale del Corrispettivo in Azioni, il Sig. Paolo Genovese maturerà un credito nei confronti della Società parametrato al valore di mercato di dette azioni non disponibili (il **"Credito Genovese"**); di conseguenza, il Secondo Aumento di Capitale è offerto in sottoscrizione al Sig. Paolo Genovese con esclusione del diritto di opzione, con la possibilità per quest'ultimo di sottoscrivere il Secondo Aumento di Capitale anche tramite compensazione fra il Credito Genovese e il prezzo del conferimento;
- 3) di fissare nel 31 dicembre 2018 il termine ultimo per dare esecuzione al Secondo Aumento di Capitale e di stabilire, ai sensi dell'Art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che il Secondo Aumento di Capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
- 4) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non potrà in ogni caso essere inferiore - pro quota - al patrimonio netto della Società derivante dalla Situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017;
- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere, nei limiti sopra riportati, per: (i) definire, nell'imminenza del collocamento, l'ammontare definitivo del Secondo Aumento di Capitale; (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub i) - il numero delle azioni di nuova emissione ed il prezzo di emissione

(comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle obbligazioni contrattuali assunte e del valore di mercato delle azioni in circolazione; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di approvazione del Secondo Aumento di Capitale;

6) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione del Secondo Aumento di Capitale deliberato; (b) adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, fra cui provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (c) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale; (d) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.

Art. 6 = Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa. Il caso di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni è regolato dall'art. 2352 c.c.

Nel caso in cui le azioni non siano ammesse alla negoziazione sull'AIM o altro sistema di multilaterale negoziazione o mercato regolamentato, la alienazione a titolo oneroso delle azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue.

a) L'alienante deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con racc.ta postale A/R o telegramma il diritto reale e il numero di azioni che vuole alienare, il divisato acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni della alienazione.

b) A pena di decadenza, la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero offerto entro il mese successivo al ricevimento dell'offerta, spedendo un telegramma all'alienante nel domicilio risultante dall'offerta e in mancanza dal libro soci e depositando a garanzia presso la società l'intero prezzo non dilazionato. Se più sono i soci che la esercitano, tra loro si fraziona proporzionalmente alle rispettive azioni già possedute e chi lo richieda contestualmente può esercitarla anche sulle azioni per le quali gli altri ne decadano.

c) Decaduto il diritto di prelazione, il socio può procedere alla divisata alienazione non oltre i successivi 2 mesi.

Art. 7 = Nel caso di morte di un socio si applica la legge.

Art. 8 = Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

OBBLIGAZIONI - RECESSO



Art. 9 = La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

Art. 10 = Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei modi di legge.

Il rimborso delle partecipazioni del socio recedente è effettuato a norma di legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine di durata della Società; (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e (c) modifica e/o eliminazione dell'articolo 28 in materia di OPA endosocietaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 = Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge nei singoli casi.

Art. 12 = L'assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero" o "Il Tempo" o "Milano Finanza".

In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli azionisti purché sia fornita la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito agli specifici recapiti che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla Società con lettera raccomandata.

Art. 13 = Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare a norma dell'art. 2372 del c.c., coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto

nell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 = La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati anche tra soggetti non soci. L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli amministratori.

Resta inteso che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del 5 dicembre 2011.

Art. 15 = Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, durano in carica per tre esercizi e possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo. L'Assemblea ne determina l'eventuale compenso.

Art.16 = Se cessa o si dimette la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio; e su iniziativa anche di uno solo degli altri consiglieri, entro dieci giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati nè dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 17 = Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Art. 18 = Il consiglio di amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.

Il presidente convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 23.

Le riunioni collegiali del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni collegiali del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi/revisore se nominati.

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 = L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società; peraltro all'atto della nomina tali poteri possono essere limitati.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del

Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e in tal caso si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non sono delegabili le attribuzioni del 5° comma dell'art. 2475 c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art. 20 = La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

Art. 21 = Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLI

Art. 22 = I soci eleggono il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determinano il compenso. I soci eleggono altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la Società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere esercitata anche dal collegio sindacale, che, in tal caso, sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Art. 23 = L'avviso di convocazione degli organi collegiali diversi dalla assemblea dei soci (consiglio di amministrazione, collegio sindacale) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, di regola almeno 3 giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima.

RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Art. 24 = Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 = L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui all'art. 2364 c.c..

Art. 26 = Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 27 = Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. c.c.).

OPA ENDOSOCIETARIA

Art. 28 = In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, e a partire da tale data di ammissione, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed al regolamento Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione o dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed



esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio entro 30 (trenta) giorni dal ricordo e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Art. 29 = Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi all'AIM, troverà applicazione ai sensi del Regolamento Emittenti dell'AIM (il "Regolamento Emittenti") la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza") salvo quanto qui previsto. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

F.to: Andrea Leone

Presidente del C.d.A.



Il sottoscritto Leone Andrea, nato a Roma il 09.03.1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.